



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**Disclaimer:**

*I contenuti del presente documento hanno valore meramente indicativo e sono finalizzati esclusivamente ad offrire strumenti ed elementi di ausilio ai fruitori degli stessi, per agevolare le rispettive valutazioni ed analisi. Tali contenuti si basano sulle informazioni disponibili e sulle fonti normative e regolamentari o di ogni altra natura vigenti al momento della redazione del documento. Tali contenuti, inoltre, non possono essere assunti o considerati quali dati significativi e/o essenziali ai fini di eventuali procedimenti istruttori o dell'adozione di eventuali decisioni e deliberazioni, le quali dovranno essere adottate dai fruitori del documento sulla base di autonome valutazioni.*

*Il documento potrebbe contenere informazioni non necessariamente esaurienti, complete o aggiornate. Si raccomanda ai fruitori del documento, pertanto, di effettuare verifiche e valutazioni tecnico-finanziarie, legali e fiscali indipendenti, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia, prima di agire in qualunque modo o di assumere qualunque decisione o deliberazione sulla base delle informazioni in esso contenute.*



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE, STATICO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA TRANVIARIA SIR2 E DEL SISTEMA SMART**

**CUP: H94I19000130004**

**CIG: B267342B72**

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| Art. 1 – FINALITÀ.....   | 4  |
| Art. 2 – DEFINIZIONI.....  | 4  |
| Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO .....                     | 5  |
| Art. 3.1 – CRITERI GENERALI .....  | 5  |
| Art. 3.2 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE .....                               | 6  |
| Art. 3.4 – COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI .....  | 9  |
| Art. 3.5 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA .....   | 10 |
| Art. 4 – ADOZIONE DI METODI E STRUMENTI DIGITALI PER LA MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM)<br>.....          | 10 |
| Art.5 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....  | 12 |
| Art. 6 – PERSONALE E RUOLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.....                                     | 13 |
| Art. 7 – IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO.....   | 15 |
| Art. 7.1 – ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO .....                                  | 17 |
| 7.2.1 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI<br>OPPORTUNITÀ.....       | 18 |
| 7.2.2 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE<br>.....         | 19 |
| 7.2.3 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI<br>TARGET E MILESTONE..... | 20 |
| Art. 8 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....  | 21 |
| Art. 9 - DIRITTI SUI MATERIALI .....   | 22 |
| Art. 10 –COPERTURE ASSICURATIVE.....   | 22 |
| Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO .....   | 23 |
| Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....  | 23 |
| Art. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO .....  | 24 |
| Art. 14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI E MGO.....   | 24 |
| Art. 15 – PENALI.....  | 25 |
| Art. 16 – RECESSO .....  | 26 |
| Art. 17 – RISOLUZIONE.....   | 26 |
| Art. 18 - RISERVATEZZA.....  | 28 |
| Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI .....  | 28 |

## Art. 1 – FINALITÀ

Il presente documento – Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA) – costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come definita ai sensi del successivo art. 2) corredata dai relativi allegati, così come sarà accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo art. 2) e a tutti i documenti di gara anche non esplicitamente richiamati.

## Art. 2 – DEFINIZIONI

All'interno del presente atto, le espressioni di seguito riportate assumono il rispettivo significato indicato:

- A. **Stazione Appaltante:** APS Holding S.p.A. con sede legale in via Salboro,22b – 35100 PADOVA (di seguito anche “APS”, o “SA” o “Committenza”).
- B. **Affidatario:** si intende il soggetto affidatario del servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Revisione contabile, Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Funzionale relativi all'intervento “Linea SIR 2 e sistema SMART”.
- C. **Appaltatore 1/Impresa 1:** si intende il soggetto aggiudicatario incaricato della progettazione esecutiva e realizzazione del Lotto 1 – Ovest dell'intervento “Linea SIR 2 e sistema SMART”.
- D. **Appaltatore 2/Impresa 2:** si intende il soggetto aggiudicatario incaricato della progettazione esecutiva e realizzazione del Lotto 2 – Est dell'intervento “Linea SIR 2 e sistema SMART”.
- E. **Progettista:** si intende il soggetto aggiudicatario incaricato della progettazione definitiva (comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione) dell'intervento “Linea SIR 2 e sistema SMART”.
- F. **Direzione Lavori:** si intende il soggetto aggiudicatario incaricato del servizio di Direzione Lavori dell'intervento “Linea SIR2 e sistema SMART” e comunque l'intero Gruppo di Lavoro dedicato a tale servizio (di seguito anche DL).
- G. **Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:** si intende il soggetto aggiudicatario incaricato del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento “Linea SIR2 e sistema SMART” e comunque l'intero Gruppo di Lavoro dedicato a tale servizio (di seguito anche CSE).
- H. **Project Management Office:** si intende il soggetto aggiudicatario incaricato del servizio di Project Management Office dell'intervento “Linea SIR2 e sistema SMART” e comunque l'intero Gruppo di Lavoro dedicato a tale servizio (di seguito anche PMO).
- I. **Verificatore:** si intende il soggetto incaricato della verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva relative alla realizzazione dell'intervento “Linea SIR 2 e sistema SMART”.
- J. **Contratto:** si intende lo Schema di Contratto facente parte degli atti di gara
- K. **Allegati:** si intendono gli atti, i documenti e gli elaborati progettuali allegati al presente atto
- L. **Capitolato:** si intende il presente Capitolato Speciale D'Appalto, di seguito CSA
- M. **Disciplinare di gara:** si intende il disciplinare posto a base di gara per la presentazione dell'offerta per l'affidamento in epigrafe
- N. **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Operatore economico affidatario in fase di gara, sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato l'Appalto.
- O. **Codice dei Contratti:** Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e approvato con D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”).
- P. **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali:** Regolamento UE 2016/679
- Q. **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

- R. RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti  
S. Intervento: l'intervento in epigrafe.

## **Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

### **Art. 3.1 – CRITERI GENERALI**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi di verifica e collaudo e in particolare di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, revisione contabile, collaudo statico e tecnico-funzionale degli impianti e la redazione dell'attestato di prestazione energetica relativi ai lavori di realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART nella sua interezza, ai sensi dell'art. 116 e dell'All. II.14 del Codice e del D.M. 17/06/2016 nonché di tutta la normativa ivi richiamata e comunque vigente.
2. Due dei professionisti richiesti in sede della presente procedura svolgeranno le prestazioni nell'ambito di una Commissione di Collaudo formata da 3 (tre) figure tecniche ai sensi dell'art. 14, c. 2 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023, di cui un componente nominato dal MIT – ai sensi dell'art. 8 del D.M. 448/2021 – che assumerà il ruolo di commissario tecnico-amministrativo e revisore contabile nonché Presidente della medesima Commissione.
3. Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico-amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore, anche ai fini dell'art. 210 e seguenti del D.Lgs 36/2023, qualora su richiesta del RUP, l'Affidatario sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.
4. Nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D. Lgs 36/2023.
5. L'Affidatario svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, con gli Appaltatori, con il RUP e con il PMO e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.
6. L'Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
  - tempestività nei contatti, con la Stazione appaltante, con il RUP, con il Direttore dei Lavori e con l'Appaltatore;
  - completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei lavori e finale;
  - completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
  - diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.
7. L'Affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
8. Tutte le attività riferite ai servizi di collaudo comprendono la predisposizione e la presentazione alla Stazione Appaltante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti elaborati:

- I.** Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
- II.** Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- III.** Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- IV.** Certificato di collaudo tecnico funzionale d'impianti, manufatti ed apparecchiature;
- V.** Certificato di collaudo statico delle strutture;
- VI.** Verbali di sopralluogo in occasione delle visite periodiche in cantiere.
- VII.** Attestato di prestazione energetica

### **Art. 3.2 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE**

1. L'art. 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 31/3/2023 n. 36, stabilisce che il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
2. Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:
  - a. l'idoneità dei materiali impiegati;
  - b. la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
  - c. la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
  - d. la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.
3. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, l'Affidatario dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:
  - verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del Progetto Esecutivo approvato, del contratto nonché delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
  - redigere disposizioni nei confronti dell'appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
  - verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
  - esprimersi con proprio parere, su richiesta della Stazione Appaltante, su eventuali varianti, richieste di

proroga e comunque ogni controversia in corso di esecuzione dei Contratti con gli Appaltatori che dovessero determinarsi nel corso dell'Appalto;

- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla Stazione Appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/o osservazioni e/o indicazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

4. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA.

### **Art. 3.3 – COLLAUDO STATICO**

1. In sede di Collaudo Statico delle strutture, l'Affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del D. Lgs. 36/2023, degli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché del D.M.14.1.2008, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre, dovrà vigilare che la Direzione lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.

2. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:

- esame del progetto;
- controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
- modalità esecutive;
- esame visivo delle strutture;
- prove sui materiali;
- eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.

3. L'Affidatario deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:

- che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti per territorio, sia essa relativa ai lavori principali che alle varianti;
- la completezza degli atti depositati;
- la tenuta in cantiere del progetto strutturale vidimato dallo sportello unico per l'edilizia e vidimato dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa;
- la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture;
- che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso lo sportello unico per l'edilizia.

4. Il collaudo statico, in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti tecnici:

- ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
- effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per l'Affidatario è obbligatorio fissare almeno una visita di collaudo per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori;
- accertamento del numero dei prelievi effettuati;
- controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
- esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati "qualificati";
- controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
- esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;

5. Inoltre, l'Affidatario, verificherà che:

- gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema strutturale nel suo insieme;
- le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali saranno effettivamente sottoposte le strutture con particolare riferimento ai D.M. 9 e 16 gennaio 1996 e s.m.i.;
- siano rispettate le norme sismiche nazionali e regionali.

6. Nell'ambito della propria discrezionalità, l'Affidatario potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, (*esempio: ulteriori prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, ecc.*); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M 9 gennaio 1996 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori.

7. Il collaudo statico avrà ad oggetto tutte le parti di opere d'arte e strutture e ogni opera strutturale – oggetto del progetto oltreché di ogni variante che dovesse intervenire – che richieda il collaudo statico secondo le norme di legge.

8. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

### Art. 3.4 – COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

1. In sede di Collaudo tecnico-funzionale degli impianti, l'Affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili.
2. L'Affidatario, così come per gli obblighi necessari in sede di collaudo statico, è obbligato a fissare almeno **una visita di collaudo**, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori.
3. Tra le attività e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali, devono essere comprese:
  - esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
  - definizione dei requisiti prestazionali da verificare;
  - verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
  - verifica dei piani di manutenzione completi dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli componenti;
  - verifica documentazione dei corsi di formazione per gli addetti alla manutenzione;
  - verifica cantierizzazione del progetto;
  - verifica dei disegni as-built;
  - approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
  - esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
  - analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
  - verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti (conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.);
  - verifica, ove previste, delle certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;

- verifica, ove previste di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti);
4. Il collaudo tecnico-funzionale avrà ad oggetto gli impianti elettrici, meccanici e di sistema, le relative parti d'opera – oggetto del progetto oltreché di ogni variante che dovesse intervenire – che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli impianti afferenti ai depositi;
  - l'impianto di trazione elettrica lungo la linea tramviaria;
  - le sottostazioni elettriche;
  - l'impianto di illuminazione pubblica;
  - l'impianto di telecomunicazione e di segnalamento;
  - gli impianti semaforici;
  - gli impianti di stazione, fermata e capolinea.
  - Scambi e comandi scambi.

#### **Art. 3.5 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

1. In sede di diagnosi energetica, l'Affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria alla corretta redazione della certificazione energetica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La diagnosi deve essere finalizzata alla stima della prestazione energetica dell'edificio e alla relativa certificazione (APE) così come risultante alla fine dell'esecuzione dei lavori.  
L'espletamento della prestazione è articolato nelle seguenti fasi:
  - sopralluoghi
  - rilievi dimensionali e fotografici finalizzati a individuare le caratteristiche costruttive dell'involucro edilizio in tutte le sue componenti compresa la tipologia e la potenzialità dell'impianto termico ed elettrico
  - esecuzione di sondaggi a campione per definire la composizione delle strutture di tamponamento esterno
  - predisposizione degli abachi di tutti i serramenti esterni
  - redazione del dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
  - analisi delle possibili opzioni di efficientamento energetico
  - simulazioni di calcolo
  - stima dei costi di intervento sulla base dei prezzi correnti di mercato
3. L'Operatore Economico dovrà provvedere alla registrazione dell'APE presso gli enti competenti a norma di legge regionale/nazionale vigente. Il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 14.
4. L'Operatore Economico dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione il software utilizzato ed evidenziare la rispondenza ai requisiti richiesti. Il nome del software utilizzato e la relativa versione, congruenti con quello comunicato dalla Amministrazione aggiudicatrice all'Operatore Economico dovranno essere indicati sull'Attestato di Prestazione Energetica rilasciato.

#### **Art. 4 – ADOZIONE DI METODI E STRUMENTI DIGITALI PER LA MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM)**

Come previsto dal D.M. n. 560 del 01/12/2017 e s.m.i. (compreso il D. Lgs. 36/2013), Progettazione, Esecuzione,

Direzione Lavori, Collaudo dell'opera di cui al presente appalto sono basati sull'adozione di metodi e strumenti elettronici specifici, relativi alla modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, attraverso la creazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di contenitori informativi (modelli informativi, documenti e dati).

Più precisamente, anche in coerenza con le norme ISO19650, durante la fase di Progettazione Esecutiva sono stati sviluppati i modelli informativi di progetto (altresì detti PIM – Project Information Models – riferimento ISO 19650-1), i quali dovranno evolversi nelle successive fasi fino a costituire, al termine della realizzazione, l'AIM (Asset Information Model – riferimento ISO 19650-1) dell'intervento. Tale AIM costituirà il modello (o i modelli) per le attività di Asset Management (gestione del cespite immobile).

Secondo tale impostazione l'attività di progettazione è stata svolta sviluppando opportuni modelli informativi, con livelli di fabbisogno informativo, e relative consegne di informazioni, relazionati ai corrispondenti Usi dei Modelli descritti nel Piano di Gestione Informativa e relativi allegati dell'affidatario della progettazione e realizzazione, che dovrà creare i Modelli Costruttivi, aggiornando in corso d'opera le informazioni contenute nei modelli per generare modelli allo stato finale, rappresentanti quanto messo in opera e consegnato al Collaudatore. Tali modelli dovranno essere utilizzati per sviluppare un database informativo da adottare per la gestione e manutenzione dell'opera (AIM).

La verifica di tali modelli rientra tra le attività di collaudo e di verifica di conformità oggetto del presente incarico. In merito all'adozione di metodi e strumenti elettronici specifici, relativi alla modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, i Collaudatori sono tenuti a:

- a) svolgere le prestazioni oggetto del servizio sulla base dei requisiti posseduti in termini di hardware, software, competenze e professionalità idonei a verificare la completezza dei contenitori informativi relativi all'As built e all'AIM (Asset Information Model);
- b) emettere gli atti di collaudo contenenti il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del Capitolato informativo e del Piano di gestione informativa inerenti all'appalto di lavori.

Come previsto nel D. Lgs. 36/2023, in merito alla adozione di Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) (Articolo 43 del codice e Allegato I.9 al codice), verrà messa a disposizione dei collaudatori la seguente documentazione:

- Capitolato Informativo della Progettazione e della Esecuzione e relativo Piano di Gestione Informativa;
- Capitolato Informativo della DL e relativo Piano di Gestione Informativa della Progettazione e della Esecuzione;
- Modelli e Contenitori Informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato.

Le attività di Collaudo dovranno essere eseguite sia relativamente ai contenitori informativi (modelli, elaborati e dati/schede informative digitali), sia relativamente a tutta la documentazione non inserita nei modelli stessi, ossia quella linked e/o embedded, compresa la rispondenza di quanto richiesto dalla Committenza nel Capitolato Informativo e recepito ed eventualmente modificato e integrato nel Piano di Gestione Informativa di progettazione, esecuzione e DL.

I Collaudatori sono tenuti a:

- svolgere le prestazioni oggetto del servizio sulla base dei requisiti posseduti in termini di hardware, software, competenze e professionalità idonei a verificare la completezza dei contenitori informativi relativi all'As built e all'AIM (Asset Information Model);
- emettere il certificato di collaudo contenente il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa inerenti all'appalto di Progettazione Esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori;
- verificare che, al termine dei lavori, l'appaltatore abbia provveduto all'**aggiornamento del piano di**

**manutenzione e della corrispondente modellazione informativa dell'opera realizzata** di cui all'articolo 43 del D.Lgs 36/2023 per la successiva gestione del ciclo di vita;

• **verificare che** i modelli informativi consegnati dall'appaltatore siano stati aggiornati come previsto nel CI e recepito nel PGI dell'appaltatore.

Tali competenze devono essere dimostrate dal Concorrente direttamente, oppure mediante soggetti qualificati che dovranno essere legati da rapporto contrattuale con il Concorrente medesimo per tutta la durata dell'Affidamento. Ai fini del collaudo dovranno essere assicurate competenze di gestione dei processi digitali e di coordinamento dei flussi informativi che potranno essere ricoperte dal collaudatore stesso o da uno o più esperti da lui nominati e dimostrate attraverso apposita certificazione oltreché tramite esperienze pregresse e cv specifici. L'eventuale Gruppo di Lavoro individuato, pertanto, dovrà includere personale abilitato e in possesso di competenze ed esperienze come indicato nella tabella, qualora non possedute dai Concorrenti diretti della presente procedura.

| N. Figure richieste | Prestazione specialistica                   | Figura professionale       |
|---------------------|---|----------------------------|
| 1                   | Bim manager/ Gestore dei flussi informativi | Certificazione BIM Manager |

L'Affidatario è tenuto a dotare l'eventuale staff a supporto di hardware e di software idonei alla gestione digitale dei processi informativi.

#### Art.5 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla linea di finanziamento dell'intervento, il progetto dovrà essere ultimato entro e non oltre il 30/06/2026.

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà emettere il Certificato di Collaudo entro sei mesi dalla data di conclusione dell'opera e comunque non oltre il 31/12/2026.

2. Le attività avranno inizio con la consegna delle prestazioni da parte del RUP, anche in via d'urgenza. L'Affidatario si impegna, comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il completamento dell'espletamento delle sue prestazioni, comprese eventuali sospensioni o proroghe dei lavori o ulteriori tempi per eventi imprevisi senza, perciò, che sia richiesto o dovuto il riconoscimento di oneri aggiuntivi da parte della Stazione Appaltante.

3. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'Affidatario dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi mensili; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori oltreché dalla trasmissione del Verbale di sopralluogo entro una settimana dalla visita.

4. In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori deve essere garantita la presenza anche non continuativa, dell'intera Commissione o del singolo componente in considerazione delle proprie competenze e delle specifiche attività, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d'arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'Affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le

necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.).

## Art. 6 – PERSONALE E RUOLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. I requisiti dei collaudatori, a cui è possibile affidare gli incarichi, sono stabiliti dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 al medesimo decreto legislativo. Il collaudatore è individuato nella persona fisica, pertanto i requisiti devono essere posseduti dal soggetto che effettuerà in prima persona le attività oggetto del presente Capitolato Tecnico.
2. I professionisti incaricati per il ruolo di Collaudatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 116, c. 6 del Codice, non potranno aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo nonché aver avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti esecutori dei lavori. I professionisti dichiarano, inoltre, di non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
3. Data la complessità dei lavori, si rende necessario l'apporto di più professionalità: l'incarico viene, quindi, affidato ad una commissione di collaudo composta da tre soggetti, in possesso dei requisiti specifici previsti dagli artt. 14, comma 6, e 30, comma 5, dell'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 448 del 16.11.2022 uno dei suddetti tre soggetti che comporrà la commissione di collaudo sarà un rappresentante del Ministero che assumerà la funzione di presidente.
4. È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
6. All'aggiudicatario si richiedono, pertanto, le seguenti n. 3 figure professionali, quali componenti della Commissione di collaudo, e precisamente:
  - a. **n. 1 Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e Collaudatore tecnico-funzionale in corso d'opera e finale:** professionista in possesso di laurea magistrale (quinquennale) in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale – Sezione A da almeno cinque anni;
  - b. **n. 1 Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e Collaudatore Statico in corso d'opera e finale:** professionista in possesso di laurea magistrale (quinquennale) in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale – Sezione A da almeno dieci anni;
  - c. **n. 1 tecnico abilitato per il rilascio della Certificazione Energetica:** professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 75/2016 abilitato al rilascio di Attestati di Prestazione Energetica accreditato nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Veneto.

La figura di cui al precedente punto c. potranno coincidere con l'incaricato di cui ai punti a. o b.

7. La certificazione energetica dovrà essere effettuata da soggetti abilitati ai sensi della legislazione vigente in materia. L'Operatore Economico indicherà alla Amministrazione aggiudicatrice i nominativi dei tecnici incaricati alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica e fornirà la necessaria documentazione

attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà chiedere la sostituzione dei tecnici indicati nel solo caso in cui gli stessi non abbiano i requisiti di legge.

**8.** Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il ruolo di Componente della Commissione di Collaudo, per ciascun profilo, dovrà essere assunto da un singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti *ex lege* e, in vigenza del principio di responsabilità professionale individuale.

**9.** In considerazione della natura e della complessità dell'opera da realizzare e, in particolar modo, della necessità di una presenza costante in cantiere delle figure preposte allo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, la Commissione di Collaudo potrà essere supportata nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Gruppo di lavoro), in possesso di competenze specialistiche necessarie a proprio carico.

**10.** I professionisti che faranno parte del "Gruppo di lavoro" potranno supportare la Commissione di Collaudo nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti all'attività di collaudo ma non potranno mai sostituire i suoi componenti. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali adeguati (laurea, laurea breve, diploma) in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti della Commissione. In sede di partecipazione alla gara, nell'offerta tecnica, dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del Gruppo di Lavoro, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

**11.** In ogni caso, i professionisti indicati quali componenti della Commissione di Collaudo saranno gli unici personalmente responsabili del servizio prestato. L'indicazione di un Gruppo di lavoro di supporto all'attività della Commissione costituisce una facoltà e non un obbligo ai fini della partecipazione alla gara. Ove costituito, l'operatore economico affidatario del servizio è obbligato a mantenere, salvo comprovati casi di forza maggiore, lo stesso "Gruppo di lavoro" indicato in sede di offerta. In caso di sostituzione di uno o più soggetti valgono le disposizioni riportate ai successivi commi 14 e 15. In nessun caso, se non nei casi previsti dal precedente comma 10 e previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Affidatario ha facoltà di sostituire il collaudatore indicato o i membri del gruppo di lavoro. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

**12.** Si precisa che il rapporto intercorrente tra le figure richieste per l'esecuzione delle prestazioni della presente procedura e gli eventuali collaboratori componenti il Gruppo di Lavoro può configurarsi esclusivamente quale:

- concorrente in RTI;
- rapporto di lavoro subordinato: se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura;
- professionista associato di studio associato;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- rapporto di lavoro parasubordinato: se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione continuativa stabile e su base annua;
- consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

**13.** L'Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti che il professionista stabilisca con i propri collaboratori componenti del Gruppo di Lavoro, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente capitolato. A tale riguardo, i professionisti incaricati dovranno essere muniti, all'atto dell'affidamento dell'Appalto, di polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza nei termini indicati nella documentazione di gara e contrattuale.

**14.** La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

**15.** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario del servizio la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

#### **Art. 7 – IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO**

1. Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:
  - Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito (dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
  - Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
  - Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per
  - maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
  - Certificato di collaudo tecnico funzionale d'impianti, manufatti ed apparecchiature;
  - Certificato di collaudo statico delle strutture;
  - Verbale di sopralluogo da trasmettere entro tre giorni da ogni visita condotta.
2. L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori. Rimangono altresì a carico dell'Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.
3. Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere eseguiti personalmente dall'Affidatario, secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e modalità previste dal presente Capitolato Prestazionale e d'intesa con il Presidente della Commissione di collaudo.
4. Per il presente affidamento, non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per quanto indicato nell'articolo 119 del Codice.

5. Le attività di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.
6. L'Affidatario deve produrre e trasmettere al RUP, periodicamente e con cadenza periodica pari a 30 giorni, report illustrativi dell'attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della stazione appaltante.
7. L'Affidatario deve rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell'ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l'approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.
8. In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve effettuare un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.
9. Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo deve essere documentato attraverso la redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della Direzione lavori e trasmessi al RUP, di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.
10. L'Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.
11. Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione Appaltante.
12. Su richiesta scritta del RUP, l'Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'ufficio Direzione lavori e dall'impresa Appaltatrice dei lavori e suoi subappaltatori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
13. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri (a titolo esemplificativo, anche le spese di trasferta) ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante.
14. L'Affidatario è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell'esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
15. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante.
16. L'Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
17. Il professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei

lavori.

18. Il Professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore ha l'obbligo di reperibilità: in tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza e/o l'impresa appaltatrice e/o il PMO potranno richiedere la presenza del collaudatore in via d'urgenza e il collaudatore sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere nel minor tempo.
19. L'Ufficio della Direzione Lavori sarà composto da un gruppo di professionisti del quale faranno parte competenze esterne della stazione appaltante e con il quale l'Affidatario potrà rapportarsi.
20. È possibile che l'Impresa appaltatrice dei lavori disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore o di propri collaboratori.

#### **Art. 7.1 – ALTRI OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

1. L'operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente appalto dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:
  - a) considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
  - b) fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa e indicate nel presente Capitolato;
  - c) sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara, ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali (compresi costi trasferta, trasporto, vitto);
  - d) non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio.
2. Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, compresa la eventuale messa a disposizione di un apposito "Gruppo di lavoro" costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'operatore economico aggiudicatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza,
3. Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell'espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione Provinciale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 7.2 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN AMBITO PNRR**

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti) e producono pertanto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al

rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio riguardano tra l'altro:

- provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti alla Misura 2 Componente 2 Investimento 4,2, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, dal D.M. MEF-RGS del 11 ottobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022.

### **7.2.1 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITÀ**

- Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 14, comma 2, lett. a) del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta

relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La mancata produzione di quanto sopra comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all’art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

- L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.
- L’Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni destinata all’occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all’art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
- Costituiscono altresì obblighi cogenti per l’Affidatario le norme e le indicazioni previste nei Programmi di finanziamento che concorrono a finanziare o cofinanziare l’appalto in oggetto nonché le norme contenute nelle circolari del MEF relative a PNRR e PNC, pubblicate sul sito <https://italiadomani.gov.it/>. 9. A fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta e prevista nei documenti sopra citati ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale.

## **7.2.2 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE**

- L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla StazioneAppaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, ovvero dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi del Piano per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
- L’Appaltatore si obbliga a riportare i loghi così come indicati nel presente documento e relativi allegati in tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante afferenti al presente appalto e ad assicurare che il medesimo obbligo venga rispettato, pena la non accettazione dei documenti prodotti e trasmessi da tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell’opera subappaltatori e/o subaffidatari compresi.
- L’appaltatore è obbligato a riportare nelle fatture le seguenti informazioni: titolo del progetto, completo di missione, componente, investimento; - Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, Estremi identificativi dell’ordine/contratto a cui la fattura si riferisce; - Numero della fattura; - Data di fatturazione; - Estremi identificativi dell’istitutario; - Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); - Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; - CUP del progetto; - CIG - Estremi identificativi del conto corrente dedicato esclusivo

comunicato alla Stazione appaltante nel rispetto della normativa e dei protocollo attuativi previsti dal MGO di cui alla Delibera CIPE n. 62 del 26 Novembre 2020 e ss.mm.ii..

- L'Affidatario si impegna a predisporre per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell'intervento. Detti dati saranno inseriti dalla Stazione Appaltante sui sistemi BDAP e Regis.
- L'Appaltatore si impegna a consentire la trasmissione della documentazione presentata, come sopra indicata, all'amministrazione Centrale Titolare (Ministero), ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza. 9. L'Affidatario si impegna a garantire supporto alla Direzione Lavori nella compilazione delle schede di check list pertinenti all'intervento da realizzare avendo cura di specificare, per ogni elemento di controllo, l'esito ex ante ed ex post.
- L'Appaltatore si impegna a consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantenere disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Ne consegue che l'appaltatore sarà tenuto a consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle verifiche, dell'audit e dell'attività di tutela degli interessi finanziari nazionali da parte di tutti i soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa garantendo accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.
- L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tutti gli obblighi sopra elencati e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.

### **7.2.3 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE**

È riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento del Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto l'Appaltatore, è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, al Contratto, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte ai suoi obblighi, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto del contratto sono essenziali per la Stazione Appaltante e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente ato, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo

delle prestazioni stesse.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

L'appaltatore si obbliga altresì:

- alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti nei Documenti di gara;
- a garantire un flusso informativo costante per permettere al Soggetto Attuatore di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura;
- alla conservazione della documentazione in fascicoli cartacei e informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale\_MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- a comunicare e far osservare con dichiarazioni specifiche tutti i suddetti obblighi anche ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Disciplinare di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile; nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

#### **Art. 8 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. La Stazione appaltante s'impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all'Affidatario, all'inizio dell'affidamento del Servizio, copia di tutta la documentazione occorrente per l'esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.

2. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi

inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

3. La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

#### Art. 9 - DIRITTI SUI MATERIALI

1. Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico di cui al presente Capitolato Prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

#### Art. 10 –COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c.1 del D. Lgs. 36/2023, l'offerta è corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo. Tale garanzia dovrà essere costituita nelle modalità e con le prescrizioni indicate al medesimo articolo.

2. L'aggiudicatario è obbligato a costituire la **"garanzia definitiva"** pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

3. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 117 del D.Lgs. n.36/2023 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

5. Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto, la cauzione è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

6. Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

7. Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio sia un Raggruppamento Temporaneo (RTP) per poter usufruire delle riduzioni previste dal citato articolo le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti al RTP.

8. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una polizza di responsabilità civile

professionale rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea.

**9.** Tale polizza copre la responsabilità professionale del Collaudatore per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

**10.** Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

**11.** La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € **2.500.000,00** (euro due milioni cinquecento mila) e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e franchigia.

#### **Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

**1.** L'importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara calcolato in base al D.M.G. del 17/06/2016. All'importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:

- il contributo integrativo (4%) ai sensi dell'art.10 della legge n.6 del 03/01/1986;
- l'I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

**2.** Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull'aggiudicatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.

**3.** Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. È pertanto compito ed onere dell'aggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un'offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.

**4.** Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato come segue:

- un acconto pari al 15% dell'importo del contratto in occasione della stipula del contratto previa presentazione di garanzia fideiussoria e/o bancaria insieme al relativo cronoprogramma del recupero delle somme, aumentata del relativo tasso di interesse;
- una somma di acconto pari al 65% dell'importo di contratto sarà liquidata in corso d'opera: si prevedono nr 5 rate in corrispondenza ad un stato di avanzamento dei lavori pari al 20% dell'importo complessivo delle previa autorizzazione del RUP, Si precisa che in mancanza di anticipazione la quota del 65% sarà aumentata all'80%;
- il saldo, pari al 20% dell'importo di contratto, sarà liquidato dopo l'emissione del certificato di collaudo finale.

**5.** La liquidazione dei compensi spettanti all'aggiudicatario avverrà su presentazione di notula analitica e successiva fattura e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento delle fatture.

**6.** Rimane a carico della Stazione Appaltante il pagamento dell'I.V.A. di legge.

#### **Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**1.** In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in*

*materia di normativa antimafia*” l’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.

2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara CIG e il codice unico del progetto in questione (CUP: H94I19000130004). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.

3. A tal fine l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

4. Al fine di mettere il Committente in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, l’aggiudicatario, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, deve comunicare al Committente tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

5. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

#### **Art. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO**

1. L’operatore economico aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L’osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell’aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

2. In particolare, l’aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell’esecuzione del servizio o nella documentazione che l’aggiudicatario dovrà produrre in riferimento all’attività svolta.

3. L’aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all’attuazione del contratto.

4. L’aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc. L’eventuale divulgazione di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

#### **Art. 14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI E MGO**

La linea tranviaria denominata “SIR 2” è ricompresa nel novero delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale

soggette a monitoraggio grandi opere (di seguito MGO), di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del "Codice degli Appalti".

L'Aggiudicatario, in quanto rientrante nella definizione di "operatore della filiera" sarà pertanto obbligato al rispetto della normativa sopra menzionata, ed in particolare a:

- a) sottoscrivere per accettazione il protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, redatto sulla scorta del modello ministeriale allegato alla Delibera CIPE n. 62 del 26 Novembre 2020;
- b) dotarsi di uno o più conti correnti dedicati **in via esclusiva** alle movimentazioni finanziarie afferenti all'appalto;

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, rafforzati in virtù dell'ingresso dell'opera nel MGO.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati **in via esclusiva alle movimentazioni finanziarie afferenti all'appalto**, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Art. 15 – PENALI**

1. La Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. In merito alle modalità di esecuzione del servizio, sarà applicata una penale pari all'1 per mille nel caso in cui non fosse rispettata la frequenza di sopralluoghi/visite/presenza presso i cantieri o comunque gli Uffici della Stazione Appaltante come richiesti dai documenti di gara e dall'offerta tecnica presentata.
4. In merito al Gruppo di Lavoro, sarà applicata una penale pari all'1 per mille nel caso in cui non fossero rispettati i ruoli (competenze) e le figure (CV) proposti in offerta Tecnica.

5. In merito alle prestazioni previste, sarà applicata una penale pari allo 0,8 per mille per ogni inadempienza/ritardo relativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla partecipazione agli incontri per cui è richiesta la presenza del soggetto aggiudicatario, l'emissione di documenti nelle modalità e frequenza previste nella documentazione di gara e contrattuale e comunque ogni altra inottemperanza rispetto agli obblighi contrattuali.
6. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 7.2 del presente Capitolato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille per qualsiasi inadempienza.
7. Il RUP provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le giustificazioni espresse dall'affidatario, da inviarsi all'Amministrazione entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla contestazione, non siano sufficienti a escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.
8. Le penali non saranno applicate quando la lacuna risulti dovuta a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

#### **Art. 16 – RECESSO**

1. Il recesso da parte dell'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa del Committente per i danni provocati.
2. Il Committente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, per cause dipendenti dall'esecuzione dei lavori della linea tramviaria e comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte, senza la possibilità di ulteriori compensi o risarcimenti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

#### **Art. 17 – RISOLUZIONE**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il contratto verrà risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il contratto – senza alcuna diffida ad adempiere – per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a. grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
  - b. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
  - c. mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 10 del presente documento;
  - d. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
  - c) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
  - d) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

La risoluzione nei casi di cui al precedente comma opera di diritto, allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a

spese dell'Appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del d.lgs.36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d.lgs. 36/2023.

L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 - RISERVATEZZA**

1. I dati personali dell'operatore economico aggiudicatario nonché i dati personali dei singoli professionisti che faranno parte del "Gruppo di lavoro" saranno trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR Reg. UE 2016/679.

#### **Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento al D.M.G. del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del D.lgs 50/2016".

2. Saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Committente.

  
**Il Dirigente Responsabile**  
**Ing. Diego Galiazzo**